

Ped & dintorni: per **CAPIRNE** di più

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Tutti parlano di Ped, di 329, di verifiche periodiche, di valvole di sicurezza, di relazioni tecniche, di raccomandate, di certificazioni, di sicurezza, di decreti, leggi e leggine. Ma poi? Poi succede che, all'atto pratico, quando il fornitore installa gli elementi, l'elettricista collega i cavi, l'impianto viene ampliato, spostato o rinnovato, il cliente finale si accorge che qualcosa gli manca. Piccolo vademecum per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Un tema sempre caldo, che riguarda gran parte degli installatori e dei clienti finali (utilizzatori), è da sempre quello di come fare per rispettare la normativa applicabile in tema di apparecchiature a pressione.

Pochi giorni fa, ho ricevuto tre telefonate inerenti le corrette attività da svolgersi per rientrare nei termini di legge e per avere chiarimenti sulla costruzione di apparecchiature a pressione. Ciascuno degli interlocutori ha avuto la propria risposta, ma, a tal proposito, non sarebbe male provare a ripercorrere velocemente le strade che partono dal nuovo corso normativo rappresentato dalla Ped e arrivano fino ai giorni nostri col "Decreto del fare".

Gran confusione

Proviamo a immaginare un foglio bianco. Totalmente bianco. E a inserirvi tanti piccoli "rettangolini" ordinati e proviamo, poi, a unire questi "rettangolini" tra loro a caso. Risultato? Una enorme

confusione! Ed è esattamente quanto si sente in giro quando molti parlano più per vendere che per insegnare una norma, di cui, tra l'altro, se ne conoscono vagamente lo spirito e lo scopo o che non si padroneggia sufficientemente. Insomma, tutti parlano di Ped, di 329, di verifiche periodiche, di valvole di sicurezza, di relazioni tecniche, di raccomandate, di certificazioni, di sicurezza, di decreti, leggi e leggine. Ma poi? Poi succede che, all'atto pratico, quando il fornitore installa gli elementi, l'elettricista collega i cavi, l'impianto viene ampliato, spostato o rinnovato, il cliente finale si accorge che qualcosa gli manca. Ha sentito parlare di certificazioni, denunce, verifiche periodiche, Inail, Asl, Organismi Notificati e Abilitati, Registro della manutenzione... Ma chi è in grado di offrire chiarimenti puntuali per svincolare dal dedalo, articolato e complesso, dell'apparato normativo sulle apparecchiature a pressione? Capita, infatti, che l'installatore, a volte,

si "dimentichi" di consegnare il Certificato di conformità dell'impianto, che garantisce, appunto, la buona regola dell'arte dell'installazione, oppure si "dimentichi" di consegnare tutta la documentazione a corredo degli elementi appena collegati. E, in qualche ripetuto non sporadico caso, dimentica proprio tutto! E l'utilizzatore finale si trova a rincorrerlo senza, magari, sapere cosa deve avere a corredo di ogni elemento acquistato e installato sotto la propria responsabilità.

Cliente finale al centro

Animac, invece, ne fa una questione di principio:

- perché è giusto che il cliente finale abbia tutta la documentazione che deve ricevere dagli artigiani e dagli installatori;
- perché è necessario che l'installatore si comporti come un consulente che dimostri di conoscere l'ambito e la materia in cui offre le proprie

conoscenze, non solo nell'installare l'impianto ma anche nel declinare la normativa come deve essere fatto;

- perché è costruttivo per tutti, clienti e installatori, avere le conoscenze adeguate in termini tecnici e burocratici per chiudere un cerchio, quello normativo, che non può rappresentare una cosa astratta dall'impianto;
- e perché, soprattutto, ogni deroga che lussuosamente ci permettiamo nei confronti della legge è altrettanto lussuosamente punita, sia in ambito civile con sanzioni pecuniarie sia in ambito penale con l'arresto oltre alla multa.

Sull'argomento, abbiamo già scritto molto in precedenti articoli e, in ogni caso, è sufficiente leggere attentamente tutti i commi dell'art. 71 del Dlgs 81/08, in cui l'impianto sanzionatorio è particolarmente esplorato.

Per toglierci dai dubbi, non guasta, comunque, offrire un piccolo percorso guidato (siamo partiti dai "rettangolini" collegati disordinatamente per riordinarli finalmente) sullo scenario normativo da cui non è ammesso derogare. Gli aspetti analizzati non sono, ovviamente, per motivi di spazio, tutti, ma credo ben rappresentino il cosiddetto "chi-deve-fare-cosa".

Scenario normativo

- *Ped - Direttiva Europea 97/23/CE e Certificazione CE-Ped*

Riguarda il costruttore o fabbricatore di attrezzature a pressione. In materia di sicurezza degli apparecchi a pressione vigono requisiti rigorosi. Ciononostante, a causa delle contraddizioni e delle scappatoie presenti nella normativa esistente, prodotti pericolosi e non conformi sono riusciti a far breccia nel mercato, con conseguente perdita di fiducia nel marchio CE. Ma quando si deve progettare, costruire, installare un sistema a pressione, in base all'importanza e dove è richiesto, si faccia speci-

fico riferimento ai prodotti che hanno la marcatura CE-Ped.

- *DM 329/04*

Nasce da una costola della Ped ed è rivolto all'utilizzatore finale e proprietario dell'impianto a pressione. Prevede che sia fatta una verifica di primo impianto (ove necessario) e una denuncia di primo impianto agli enti preposti al controllo (Inail e Asl). Prevede, inoltre, che siano denunciati non soltanto gli impianti nuovi, ma anche quelli già esistenti o che hanno subito modifiche nel corso del tempo. Introduce il discorso delle verifiche periodiche, ripreso poi in altra sede.

Nell'ambito delle comunicazioni agli enti preposti è necessario avere una specifica documentazione comprendente, almeno:

- elenco delle singole attrezzature;
- relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni di installazione e di esercizio;
- analisi di rischio riferita al punto precedente;
- dichiarazione attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
- verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
- elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica;
- certificazioni di conformità e manuali di ogni singolo elemento installato;
- categoria di rischio delle attrezzature a pressione.

- *DM 37/08*

E' spesso uno sconosciuto, ma la sua compilazione garantisce l'esecuzione secondo la regola dell'arte dell'installazione e/o dell'impianto. L'installatore è obbligato a fornirlo per legge, senza per questo richiedere maggiorazioni economiche. Il cliente finale

deve pretenderlo e deve verificarne la correttezza nella compilazione.

- *DM 11/4/2011*

Verifiche periodiche. Si è parlato molto sull'argomento e il "Decreto del fare" ne ha esponenzialmente ampliato l'importanza. Per le apparecchiature a pressione, vige ancora un po' di caos. Le verifiche periodiche sono obbligatorie e prevedono, oltre alle sanzioni, anche la sospensione del funzionamento dell'impianto.

- *Dlgs 81/08*

Testo Unico sulla Sicurezza

L'ampio e articolato testo prevede, oltre alle sanzioni (art. 71) già richiamate, anche il mantenimento di un Registro della manutenzione che diventa, così, formalizzata e obbligatoria a carico del datore di lavoro. In molti casi, la manutenzione è affidata dal datore di lavoro a terzi (installatori), che hanno la piena responsabilità delle attività esercitate sull'impianto e intervengono solidalmente col datore di lavoro nel caso di responsabilità civili e/o penali.

Consigli pratici

Come si può notare, in questo breve viaggio legislativo, adesso i "rettangolini" sono correttamente uniti e sia il cliente finale sia l'installatore hanno precise responsabilità e doveri da cui non è permesso prescindere. Per verificare che vi stiate rivolgendo alla persona giusta, chiedete sempre al fornitore di fiducia se conosce la normativa di settore. Verificate anche che dietro ci sia una formazione adeguata o una struttura di supporto che possa intervenire in caso di approfondimenti, come Animac da sempre fa con i propri associati. E' importante avere un buon fornitore ed è altrettanto importante conoscere le regole del gioco. Sempre!